

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 20 ottobre 1964;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di lingotti di acciaio comune fino al carbonio e speciale, per la fabbricazione di blumi, billette, bramme, bidoni, ecc., laminati a caldo, di acciaio comune, fino al carbonio e legati.

La quantità minima di merce per l'ammissione alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente fissati in kg. 500 e mesi sei.

Art. 2.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di metalli preziosi (oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino), anche in cascami e rottami, per essere trasformati, a mezzo trattamenti chimici, in metalli preziosi allo stato colloidale, in sali o altri composti inorganici od organici, a costituzione chimica definita o non, in preparazioni a base di metalli preziosi.

Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti è fissato in mesi sei.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 2 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 19 giugno 1964.

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 novembre 1964).	14 novembre 1964	13 maggio 1965
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 novembre 1964).	14 novembre 1964	13 maggio 1965
3. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 novembre 1964).	15 novembre 1964	14 maggio 1965
4. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e imballaggio (con validità fino al 21 novembre 1964).	22 novembre 1964	21 maggio 1965
5. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1964).	10 novembre 1964	9 maggio 1965
6. Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitratura, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 novembre 1964).	18 novembre 1964	17 maggio 1965
7. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 novembre 1964).	18 novembre 1964	17 maggio 1965
8. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 6 novembre 1964).	7 novembre 1964	6 maggio 1965
9. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 novembre 1964).	18 novembre 1964	17 maggio 1965
10. Matrici di film, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema technicolor (con validità fino al 17 novembre 1964).	18 novembre 1964	17 maggio 1965
11. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispediti al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 novembre 1964).	3 novembre 1964	2 maggio 1965